



COMUNE DI TERAMO
REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale su tutto il territorio del Comune di Teramo.

ART. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento ha lo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle attività agricole e delle attività multifunzionali ad esse connesse concorrendo alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo integrato dell'agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio.

1. Il presente Regolamento ha tra l'altro il compito di:

- a) assicurare modalità corrette di conduzione delle attività agricole e conservazione dei fondi agricoli;
- a) definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e in coerenza con le norme nazionali e regionali vigenti in materia;
- b) definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle "ripe" e "scarpate", preferendo ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
- c) garantire la complementarietà delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l'azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto;
- d) la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla gestione e manutenzione di fossi, scoli, rii ed altre opere per il deflusso delle acque;
- e) il corretto utilizzo e la conservazione delle strade e di altri manufatti di pubblico uso.

ART. 3 - IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 4 - ORDINANZE

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del Nuovo Codice Della Strada le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento possono essere emanate dal Sindaco e/o dai Responsabili del Settore competente secondo la specificità dell'intervento che si richiede con il provvedimento ordinatorio.

DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEI CANALI

ART. 5 - UTILIZZO ACQUE DI ACQUEDOTTO

1. L'Autorità Comunale, dandone informazione, può, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica, limitare e regolamentare, con propria ordinanza, l'utilizzo delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico sia nei territori rurali che urbani.

2. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura.

3. È comunque vietato l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, riempire piscine e in ogni caso impiegare acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per usi diversi da quello strettamente domestico.

ART. 6 - USO DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

1. I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione purché abbiano ottenuto la relativa concessione di adduzione nei casi in cui sia necessaria. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada.

1. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare, mediante appositi impianti, l'acqua per eventuali irrigazioni dalle fontane pubbliche e comunque da acquedotti pubblici.

2. Il prelievo di acqua da fiumi, canali, torrenti, ecc. mediante l'utilizzo di appositi impianti, deve essere autorizzato dagli organi competenti e, comunque, dovrà essere destinato esclusivamente all'irrigazione di colture.

3. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche a cielo aperto, con arginature di qualsiasi altezza, o interrato), oltre al necessario titolo abilitativo edilizio, è necessario attenersi alla normativa vigente nella materia specifica.

4. Il proprietario o detentore del terreno sul quale sono presenti vasche per l'irrigazione, bozzi, laghetti e specchi d'acqua, naturali o artificiali, deve aver cura che le stesse siano messe in sicurezza e segnalate.

ART. 7 - POZZI PER L'IRRIGAZIONE

1. I pozzi e le cisterne devono essere autorizzati secondo quanto prevede la normativa vigente e messi in sicurezza con l'installazione di sportello munito di chiusura ermetica e la presenza deve essere adeguatamente segnalata. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.

ART. 8 - DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. Salvo i casi in cui l'attività sia autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni, tubature di adduzione e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori autorizzati.

1. È proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.

2. È vietato, altresì, lavare o immergersi nelle fontane pubbliche o destinate ad uso pubblico, o imbrattarle.

3. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con cisterne o contenitori di portata superiore a 25 litri. È vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti, nassi, tubi in gomma o sistemi similari.

4. In caso di depurazioni in area agricola, il titolare dello scarico deve, comunque, garantire il deflusso delle acque, evitando ogni ristagno.

ART. 9 - MANUTENZIONE FOSSI

1. I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade utilizzate dai frontisti devono, a cura e spese dei frontisti stessi e/o proprietari dei fondi, essere mantenuti ricavati, tenuti sgombri da detriti e ripuliti dalla vegetazione in modo che la sezione di scorrimento delle acque sia garantita in ogni periodo dell'anno.

1. Lo stesso obbligo incombe per i fossi, situati nei terreni privati, la cui omessa ricavatura, da effettuarsi comunque entro il 30 settembre di ogni anno, potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al 1° comma.

2. I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

3. I frontisti dei torrenti e fossi di scolo sono tenuti a proprie spese a provvedere periodicamente alla potatura delle piante di alto fusto e della vegetazione di sponda, previo ottenimento, nei casi in cui sia previsto, del nulla osta dell'autorità competente in materia di taglio.

4. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.

5. I fossi e le canalizzazioni di guardia a monte dei terrazzamenti e delle strade, presenti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso possibilmente trasversale alla pendenza del terreno, comunque con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi e canalizzazioni devono essere mantenuti efficienti.

6. L'Autorità comunale può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse o delle canalizzazioni campestri di scolo. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni, qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona o per la necessità di potenziare la sicurezza idraulica; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.

ART. 10 - RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IRRORANTI

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere

effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

1. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
2. È vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili pubbliche; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
3. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica pubblica.
4. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
5. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la redistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
6. È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

STRADE E TERRENI

ART. 11 - MANUTENZIONE DELLE STRADE

1. Le strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali utilizzate dai frontisti devono essere mantenute, a cura dei proprietari o dei frontisti stessi, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche nelle canalizzazioni esistenti per le quali ne deve essere garantita la funzionalità fino alla confluenza nei collettori principali. Le acque provenienti dalle suddette strade, per nessun motivo devono confluire sulla viabilità o su aree pubbliche.

1. I proprietari sono obbligati ad aprire, almeno su uno dei due lati, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

2. In corrispondenza degli incroci delle suddette strade con la viabilità pubblica, devono essere messi in atto dai proprietari, appositi accorgimenti per impedire afflusso di detriti sulle aree pubbliche.

3. Per le finalità del presente regolamento le strade vicinali di uso pubblico sono equiparate a quelle comunali.

ART. 12 - TRANSITO SULLE STRADE

1. Salve le disposizioni del Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali asfaltate o cementate è vietato il transito con trattrici cingolate che non siano munite di sovra pattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce, il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale.

ART. 13 - MANUTENZIONE DEI TERRENI

1. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per

prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento ed instabilità dei versanti. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:

- a) **Solchi acquai temporanei (scoline) e/o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.**
- a) **Fasce inerbite in confine alle strade e fossi con una profondità minima di 3 m..**

3. I proprietari dei terreni confinanti con le strade durante le operazioni manutentive (ad esempio sfalcio dell'erba, potatura delle piante, ecc.) dovranno impedire la caduta sulla strada stessa e nelle canalette laterali di scolo delle acque meteoriche residui di erba, rami, terra o altro materiale. In caso di caduta, i predetti materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo alla raccolta, allontanamento e corretto smaltimento, nonché alla pulizia del piano stradale e delle fosse.

4. È fatto obbligo a tutti i possessori o detentori di terreni, in solido con i proprietari, di terreni e di giardini incolti, che si trovino fuori dal centro abitato, che ricadono ad una distanza inferiore a metri 10 (DIECI) da civili abitazioni od altri fabbricati od aree destinate ad attività commerciali, ricreative, artigianali e industriali, di procedere alla pulitura dei suddetti terreni mantenendoli costantemente in condizioni decorose mediante falciatura o aratura o trinciatura, da effettuarsi almeno tre volte all'anno (alle date del 30 aprile – 30 luglio – 30 settembre).

ART. 14 - DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

2. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

ART. 15 - MOVIMENTO DI TERRA

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti alle vigenti norme in materia urbanistica.

1. Possono essere eseguiti, invece, quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (piantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.

2. I proprietari dei terreni superiori alla strada dovranno impedire la caduta o tracimatura sulla strada

stessa e nelle canalette laterali di terra o altro materiale. In caso di caduta i materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo, alla nuova profilatura degli argini e delle fosse stradali.

3. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta al prescritto titolo autorizzativo, secondo la normativa urbanistica vigente, per l'ottenimento della quale dovranno essere presentati i relativi progetti di sistemazione del suolo, per la piantumazione e per tutte le opere necessarie a inserire l'intervento nel paesaggio, senza alterarne le caratteristiche e limitando al massimo scavi e riporti.

5. I residui delle potature o altro materiale non può essere depositato neppure temporaneamente, all'interno degli scoli delle acque del reticolo né negli alvei dei torrenti.

ART. 16 - ACCESSO A FONDI TRATTATI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

1. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

ART. 17 - DIVIETI AI MEZZI FUORI STRADA

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada tranne che nelle aree a ciò destinate dal Comune.

1. I sentieri (o mulattiera o tratturo), nonché le strade o piste forestali, come definite dal Codice della Strada, sono considerate percorsi fuori strada.

2. Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza. Lo stesso divieto non si applica ai mezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei fondi, ai veicoli dei proprietari utilizzati per recarsi sui propri fondi e ai veicoli autorizzati.

FUOCHI

ART. 18 - PREVENZIONE INCENDI – DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi è consentito l'abbruciamento dei vegetali (potature o falciature) derivanti dal rispettivo fondo, inoltre:

a) le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento delle braci;

b) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;

c) l'abbruciamento deve comunque essere effettuato:

dal 01 novembre al 30 aprile: dalle ore 07:30 fino alle ore 12,00

dal 01 maggio al 30 giugno e dal 01 settembre al 30 ottobre: dalle ore 06:30 fino alle ore 10,00;

d) l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 20 metri di larghezza;

e) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, oppure la colonna del fumo stesso non fosse perfettamente verticale, è fatto obbligo di spegnerlo.

1.E' comunque VIETATO:

- **procedere all'accensione di fuochi nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto e nei periodi considerati ad alto rischio dalle competenti Autorità;**

- bruciare materiali o accendere fuochi in prossimità di abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, nell'alveo e nelle sponde interne di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, e comunque da arrecare disturbo e pericolo per le persone e la circolazione stradale;

- accendere fuochi nei pressi di luoghi su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;

- dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto, in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante erpicatura;

- dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc. appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucciate e trasportate in luogo sicuro.

2. È comunque sempre vietata qualsiasi accensione di fuoco finalizzata alla distruzione di rifiuti di qualsiasi natura, ad esclusione dei materiali di cui al punto 1;

3. Al fine di prevenire lo sviluppo di incendi e mitigare il rischio di pubblica incolumità i proprietari di terreni ubicati in "aree di interfaccia bosco-vegetazione" dovranno procedere **entro il termine perentorio del 10 Giugno di ogni anno**, alla ripulitura di una fascia di terreno di larghezza minima di 15 metri lungo i confini delle zone di transizione tra bosco e olivi, quali seminativi, oliveti e vigneti, nelle zone di transizione tra bosco e incolti, nelle zone di transizione tra bosco e pascoli, e nelle zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante, mediante l'eliminazione della vegetazione arbustiva e infestante in genere, erba secca e quant'altro possa favorire l'innesco e la propagazione del fuoco.

5. Allo stesso modo i proprietari di terreni ubicati in "zone di interfaccia urbano-foresta" dovranno procedere **entro il termine perentorio del 10 Giugno di ogni anno**, alla ripulitura di una fascia di terreno di larghezza minima di 15 metri in zone circostanti/adiacenti insediamenti civili e industriali o strutture ricettive e in zone adiacenti a strutture viarie, escluso la viabilità dei viali parafuoco .

6. I proprietari di oliveti e di coltivi ubicati in "aree di interfaccia bosco-vegetazione" dovranno procedere **entro il termine perentorio del 10 Giugno di ogni anno**, alla ripulitura delle relative aree mediante l'eliminazione della vegetazione arbustiva e infestante in genere, erba secca e quant'altro possa favorire l'innesco e la propagazione del fuoco.

ART. 19 - SPEGNIMENTO INCENDI

1. In ragione dell'interesse pubblico prevalente, al fine di spegnere o prevenire incendi, nessuno può impedire, agli organi competenti, l'uso dell'acqua contenuta nelle proprie vasche, cisterne, piscine, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione. Nessuno può impedire agli stessi organi l'accesso o l'esercizio dell'attività tramite l'attrezzatura necessaria per interrompere o fermare l'azione del fuoco.

PIANTE

ART. 20 - TUTELA DELLE PIANTE

1. Per gli alberi di alto fusto, in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, che sono oggetto di tutela, non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza il prescritto titolo abilitativo rilasciato dagli Enti competenti.

2. Al fine di garantire la permanenza, sul territorio comunale, di piante che caratterizzano il paesaggio e l'ambiente per la loro dimensione, età e forma, è consentito l'abbattimento di un albero di proprietà privata solo in caso di morte della pianta, grave patologia o deperimento altrimenti non trattabili e pericolo per l'incolumità di persone o danni alle cose, dimostrati con un' obbligatoria relazione tecnica di

un tecnico abilitato. Gli interventi di abbattimento sono altresì consentiti, previa autorizzazione da parte del Comune, in caso di interferenza con costruzioni, linee elettriche o filoviarie, cantieri, ecc. In tal caso dovranno essere reimpiantati analoghi esemplari, di idonea grandezza, in area privata o, in alternativa, in area pubblica individuata dal Comune, a cura e spesa del richiedente.

1. Stante le suddette autorizzazioni, per tutti gli altri casi, al fine di non ostacolare la percorrenza, i proprietari dei terreni confinanti con strade e piazze pubbliche, nonché di pubblico passaggio, devono mantenere adeguatamente rifilata la vegetazione arborea ed arbustiva in modo che la stessa non sporga sull'area pubblica o di uso pubblico, nonché provvedere alla rimozione delle radici che possono creare pericolo per la circolazione stradale. È consentita la potatura di piante, secondo le buone pratiche agronomiche e forestali, sempre che non si arrechino squilibri tra la **parte** epigea e la **parte** ipogea della pianta. La potatura andrà eseguita al di fuori dei mesi di nidificazione dell'avifauna e i residui dovranno essere utilizzati e/o eliminati nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti. Gli interventi di capitozzatura (**taglio indiscriminato del fusto, delle branche primarie e/o di grossi rami**) sono sempre vietati.

4. Quando si devono abbattere piante, alberi o rami situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada. Il lavoro deve essere effettuato nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, avvalendosi eventualmente di movieri. Resta il fatto che, in caso di caduta dei materiali di risulta sul piano stradale e/o nelle fosse di scolo delle acque meteoriche, detti residui dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo alla raccolta, allontanamento e corretto smaltimento.

ART. 21 - MALATTIE DELLE PIANTE – ATTIVITÀ CONSEGUENTI

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, su parere delle Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

2. E' fatto obbligo, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, di denunciare alle autorità competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

GESTIONE DEL PASCOLO E CONSERVAZIONE FORAGGI

ART. 22 - DEPOSITO DI FORAGGI E INSILATI

1. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

ART. 23 - EMISSIONE DI ODORI MOLESTI

1. I proprietari o i conduttori di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

ART. 24 - DENUNCE DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli

animali e a segnalare ogni caso sospetto.

ART. 25 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. È vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante.
1. Al fine di favorire la propagazione degli uccelli che contribuiscono alla distruzione degli insetti nocivi, è vietato compromettere o molestare la nidificazione degli uccelli stessi.
2. È fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone. Chiunque deve salvaguardare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, ove possibile, alla loro tutela e protezione.
3. È ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di Fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 Febbraio di ogni anno, previa autorizzazione dell'Ufficio Ambiente comunale e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
4. Tale disposizione può essere derogata in presenza di attività di controllo, autorizzate, al fine di tutelare l'attività e le produzioni agricole.

ART. 26 - PASCOLO DEGLI ANIMALI

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione.
1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose o da arrecare intralcio alla circolazione stradale.
2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.
4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

ART. 27 - PASCOLO IN ORE NOTTURNE

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

ART. 28 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI PASTORI

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, la disponibilità dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

ART. 29 - DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE E DA CORTILE

1. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
1. Si fa riferimento in particolare a:
 - a) tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;

- a) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- b) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
- c) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili non recintate e frequentate da persone terze o vicine a strade, devono essere custoditi in maniera idonea al fine di evitare contatti accidentali.

ART. 30 - ANIMALI NEI FONDI DI TERZI

1. Chiunque trovi nei propri fondi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, all'Ufficio Ambiente comunale competente. Il ritrovatore può essere nominato custode temporaneo dagli organi accertatori.

ART. 31 - DISPOSITIVI ACUSTICI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI

1. L'uso di dispositivi acustici per l'allontanamento dei volatili a salvaguardia del raccolto o dei frutti pendenti nelle aree agricole coltivate dovrà essere preventivamente autorizzato. Il richiedente dovrà allegare una valutazione delle emissioni, sottoscritta da tecnico competente, in base alla pressione sonora emessa dalla macchina e certificata dalla casa costruttrice, con possibilità di deroga ai limiti per dispositivi con funzionamento limitato dalle ore 07.00 alle ore 22.00 con cadenza di sparo non minore di 6 minuti e ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze.

IGIENE E SALUTE PUBBLICA

ART. 32 - PULIZIA E IGIENE DEGLI IMMOBILI PRIVATI

1. I proprietari di beni immobili, anche inutilizzati, e chiunque abbia titolo d'uso su di essi, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari - munendosi di eventuali titoli abilitativi - per impedire la stabile proliferazione di animali potenzialmente dannosi per la salute pubblica, l'igiene, il decoro e la pulizia: in particolare dovrà essere impedita la nidificazione di piccioni e corvi in generale all'interno di ruderi, sottotetti, soffitte, cavedi, ecc.;

2. I suddetti interventi di manutenzione non dovranno pregiudicare, viceversa, l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, pipistrelli e gechi, necessari per contenere la popolazione di insetti.

3. Chiunque abbia titolo d'uso su un bene immobile è tenuto a eliminare tutti i ristagni idrici permanenti e temporanei che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, nell'impossibilità di eliminarli, dovrà provvedere alla loro chiusura ermetica con coperture o reti sottili o alla disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduttiva.

ART. 33 - CAMPEGGIO

1. In mancanza di specifiche aree attrezzate destinate al campeggio nel territorio la sosta di carovane di veicoli non è comunque consentita né in aree pubbliche, né in quelle private.

1. E' considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo, come, a titolo meramente esemplificativo, il dispiegamento o l'installazione di verande e tendaggi, anche estemporanei, attigui al veicolo, l'utilizzo di piedi stabilizzatori, cunei di fermo e strutture

assimilabili, la posa a terra di strutture, ed accessori, connessi ad una vita quotidiana eseguita all'interno del veicolo, l'emissione di fumi, e vapori derivanti da impianti di riscaldamento e cucine, nonché di scarichi liquidi.

2. In tutte le aree pubbliche del territorio del Comune è vietata permanentemente la sosta in qualsiasi forma, anche temporanea, finalizzata al campeggio ed effettuata con caravan, autocaravan o veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o il pernottamento e/o a scopi abitativi, tende e simili.

3. Il divieto non si applica ai caravan ed autocaravan o veicoli comunque denominati al seguito delle attrezzature per spettacolo viaggiante, nell'area specificatamente individuata limitatamente al periodo autorizzato dall'Amministrazione comunale in occasione di sagre, feste ed altre manifestazioni, a condizione che dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti e dei reflui fognari.

4. Il Comune può determinare, nel proprio strumento urbanistico, appositi luoghi che possono essere attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulotte.

5. È parimenti vietato il bivacco a terra tramite coperte, teli, sacchi a pelo nonché l'installazione e l'uso di amache fissate ad alberi, pali, altre infrastrutture, nonché il montaggio e l'uso di quelle con struttura auto portante.

6. Si qualifica altresì come campeggio vietato qualsiasi forma di stazionamento sul territorio comunale di veicoli ad uso abitativo nella disponibilità degli esercenti le diverse forme di spettacolo viaggiante fuori dai luoghi e/o oltre i tempi concessi in relazione alle attività da svolgere nel territorio.

7. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L.18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata.

8. L'amministrazione potrà imporre, comunque, la rimozione delle attrezzature, delle strutture e dei veicoli mediante cui è stato eseguito il campeggio abusivo attraverso specifica ordinanza comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80 a € 500.

2. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte da tutti gli organi di Polizia Statali e Locali.

3. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da dipendenti comunali, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco e comunque operanti in ordine alle direttive impartite dal Responsabile della Polizia Locale comunale del settore Ambiente.

4. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da altri soggetti individuati dalle disposizioni normative vigenti.

5. Fatti salvi gli specifici poteri d'ispezione garantiti dalle leggi e dai regolamenti in materia edilizia, ambientale e di pubblici esercizi di somministrazione, gli organi di polizia, ai fini della vigilanza del rispetto del presente regolamento e per l'accertamento delle relative infrazioni possono procedere, entro i limiti sanciti dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, a sopralluoghi ed ispezioni all'interno di tutti gli esercizi commerciali e artigianali di vendita in sede fissa nonché ad effettuare ogni tipo di atto stabilito nella medesima norma di legge.

5. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 della legge 689/81.

ART. 35 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

1. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

ART. 36 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 160 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

1. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 37 - RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Dirigente dell'Ufficio Commercio del Comune di Teramo con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al medesimo Dirigente gli scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.

2. Lo stesso Dirigente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n.689.

ART. 38 - SANZIONE ACCESSORIA DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DI RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista i Responsabili del Servizio Polizia Locale dell'Ufficio Ambiente comunale, ovvero il Funzionario e il Dirigente dell'Ufficio Ambiente comunale, secondo le rispettive competenze, possono ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

ART. 39 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

1. Per il contravventore, in possesso di una concessione e/o di altri provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune, è disposta la sospensione degli stessi nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- a) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal precedente articolo fino al momento del loro

adempimento.

1. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

ART. 40 - M O D A L I T À ' PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA

1. La sanzione accessoria, nei casi ove sia necessario un intervento urgente ed immediato, può anche essere irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria. La sanzione accessoria in tali casi deve essere adempiuta immediatamente. Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro quindici giorni. Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

ART. 41- INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate ai sensi dei precedenti articoli, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con l'ulteriore sanzione da € 100,00 a € 500,00 fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato.

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
1. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
2. Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti disponibile nel sito del Comune di Teramo all'indirizzo www.comune.teramo.it

ART. 43 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice civile e ad ogni altra norma legislativa in materia.